



MANUALE DELLE PROCEDURE ORGANIZZATIVE

PROCEDURA OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE

Redatto da		Data
Fulvio Di Gilio		13/05/16
Verificato da		Data
Approvato da		Data
Consiglio d'Amministrazione		13/05/16

Aggiornamenti e Revisioni		
Revisione n°		
1.0	Prima emissione	14/09/15
2.0	Seconda emissione	13/05/16
3.0	Aggiornamento	26/07/18
4.0	Aggiornamento	13/06/19
5.0	Revisione	10/06/21

DOCUMENTO DESTINATO SOLO A USO INTERNO

Il presente documento è di proprietà di COIMA RES S.p.A. SIIQ

Non ne è consentita la citazione, la riproduzione, in tutto o in parte, o la trasmissione in ogni forma e con qualsiasi mezzo, senza l'autorizzazione scritta di COIMA RES S.p.A. SIIQ

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 8	PROCEDURA OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE

INDICE

Premessa	3
1. Definizioni.....	3
2. Identificazione e acquisizione delle informazioni dalle Parti Correlate.....	5
3. Approvazione, efficacia e pubblicità della Procedura	6
4. Comitato	7
5. Procedura Generale di identificazione e istruzione delle Operazioni con Parti Correlate	7
6. Operazioni di Minore Rilevanza	9
7. Operazioni di Maggiore Rilevanza	9
8. Informativa.....	10
9. Delibere Quadro	12
10. Esclusioni	12
11. Operazioni da concludere in caso di urgenza	14
12. Operazioni di Competenza dell'Assemblea.....	15
13. Operazioni con Parti Correlate realizzate per il tramite di Società Controllate.....	16
14. Registro delle Operazioni con Parti Correlate	17
15. Coordinamento della procedura con le procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio	17
ALLEGATO A	18
ALLEGATO B	20

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 8	PROCEDURA OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE

Premessa

La presente procedura (la “**Procedura**”) individua la procedura da seguire e i principi ai quali attenersi al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza, sostanziale e procedurale, delle operazioni con parti correlate realizzate da COIMA RES S.p.A. (“**COIMA RES**” o l’“**Emittente**” o la “**Società**”), direttamente ovvero per il tramite di società dalla stessa direttamente e/o indirettamente controllate.

La Procedura è adottata da COIMA RES in attuazione di quanto previsto dalla Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato, da ultimo con delibera Consob n. 21624 del 10 dicembre 2020 (il “**Regolamento Parti Correlate**”) nonché tenendo conto delle indicazioni e degli orientamenti formulati dalla Consob.

1. Definizioni

Nell’ambito della presente Procedura, i termini e le espressioni di seguito elencati (al singolare o al plurale), ove riportati con lettera maiuscola, hanno il significato di seguito indicato per ciascuno di essi:

Amministratori Coinvolti nell’Operazione: gli amministratori della Società che abbiano nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

Amministratori Indipendenti: gli amministratori della Società in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance (come successivamente definito).

Amministratori non Correlati: amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate.

CFO: il *Chief Financial Officer* della Società.

Codice di Corporate Governance: indica il Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana, applicabile a partire dal primo esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2020.

Condizioni equivalenti a quelle di mercato o Condizioni standard: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di Parti non Correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l’Emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Consiglio di Amministrazione o Consiglio: il consiglio di amministrazione di COIMA RES S.p.A.

Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate o Comitato: il comitato controllo e rischi e parti

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 8	PROCEDURA OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE

correlate di COIMA RES.

Funzione Affari Legali: la funzione affari legali della Società, ove istituita. Qualora non sia stata istituita una funzione affari legali interna alla Società, i compiti spettanti a tale funzione ai sensi della presente Procedura potranno essere, di volta in volta, attribuiti a consulenti legali esterni.

Funzione Responsabile: funzione o organo della Società o di società controllata responsabile della singola Operazione con Parti Correlate (come successivamente definita) secondo le procedure interne dell'Emittente o della società controllata.

Operazioni Ordinarie: le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria. Ai fini dell'applicazione della presente Procedura si considera in ogni caso Operazioni Ordinarie: l'usufrutto, la locazione e gli affitti di immobili e rami d'azienda; tutte le attività di gestione che non siano classificabili come "d'investimento" o "finanziarie", tra le quali la gestione di tesoreria, i contratti per la prestazione di servizi informatici, i contratti per la prestazione di servizi amministrativi e tributari e i finanziamenti connessi all'attività operativa della Società e/o delle società dalla stessa controllate.

Operazioni di Maggiore Rilevanza: le operazioni con Parti Correlate che superano le soglie di rilevanza previste dalla normativa di volta in volta in vigore e che, al momento della redazione della presente Procedura, corrispondono alle "operazioni di maggiore rilevanza" individuate alla stregua dei criteri di cui all'Allegato 3 al Regolamento Parti Correlate (Allegato *sub* B alla presente Procedura).

Operazioni di Minore Rilevanza: le operazioni con Parti Correlate che non superano le soglie di rilevanza previste dalla normativa di volta in volta in vigore e cioè, al momento della redazione della presente Procedura, le soglie individuate dall'Allegato 3 al Regolamento Parti Correlate (Allegato *sub* B alla presente Procedura).

Parti Correlate e Operazioni con Parti Correlate: rispettivamente, i soggetti e le operazioni definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e di tempo in tempo vigenti.

Soci non Correlati: i soggetti definiti tali in applicazione della normativa rilevante di volta in volta in vigore al momento in cui è decisa ciascuna operazione e, al momento della redazione della presente Procedura, i soggetti ai quali spetta il diritto di voto nell'Assemblea diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione, sia alla Società.

TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato.

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 8	PROCEDURA OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE

2. Identificazione e acquisizione delle informazioni dalle Parti Correlate

2.1 Identificazione

Ai fini dell'applicazione della presente Procedura, l'identificazione delle Parti Correlate è operata dalla Società alla stregua dei criteri di cui ai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e di tempo in tempo vigenti. A tal fine, si riporta *sub* Allegato [A] alla presente Procedura l'estratto delle definizioni di parti correlate e operazioni con parti correlate contenute nello IAS 24 vigente, come disponibile in appendice al Regolamento Parti Correlate; tale estratto contiene anche un richiamo alle ulteriori definizioni alle stesse funzionali previste dai principi contabili internazionali.

2.2 Informazione

2.2.1 Ai fini dell'applicazione della presente Procedura, il CFO, con il supporto della Funzione Affari Legali, redige un elenco delle Parti Correlate dell'Emittente e lo aggiorna ogni qualvolta lo ritenga necessario:

- (i) sulla base delle informazioni e della documentazione agli atti della Società; e
- (ii) sulla base delle dichiarazioni scritte trasmesse dai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dell'Emittente, dai dirigenti con responsabilità strategiche dell'Emittente, nonché dagli azionisti di controllo, solitario o congiunto, o che comunque detengano una partecipazione tale da poter esercitare una influenza notevole sull'Emittente o da altre Parti Correlate dirette individuate in conformità ai principi contabili internazionali di tempo in tempo vigenti (le "**Parti Correlate Dirette**").

2.2.2 L'aggiornamento dell'elenco delle Parti Correlate è effettuato dall'Emittente ogni qualvolta ritenuto necessario. A tal fine il CFO invia alle Parti Correlate Dirette una comunicazione periodica, nell'ambito della quale verrà richiesto di dare informativa circa (i) le situazioni che possono comportare modifiche dell'elenco delle Parti Correlate e (ii) le eventuali operazioni rilevanti già concluse o ancora in corso di negoziazione.

2.2.3 Ciascuna Parte Correlata Diretta ha l'obbligo e si impegna, anche in relazione alle Parti Correlate indirette a sé riferibili - mediante la sottoscrizione della presente Procedura - ad informare tempestivamente l'Emittente (i) di situazioni che possono comportare modifiche dell'elenco delle Parti Correlate e (ii) di ogni avvio di trattative con l'Emittente o con le sue società controllate, per la conclusione di un'operazione, sia con la stessa Parte Correlata Diretta, sia con una delle Parti Correlate indirette alla medesima riferibili, così come in ogni caso di qualunque atto o fatto che possa comportare l'applicazione della disciplina di volta in volta vigente in materia di Parti Correlate.

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 8	PROCEDURA OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE

2.2.4 Tutte le funzioni della Società e delle sue controllate sono tenute a comunicare tempestivamente al CFO le circostanze di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche nell'elenco delle Parti Correlate di cui al precedente paragrafo 2.2.1.

3. Approvazione, efficacia e pubblicità della Procedura

- 3.1 In data 14 settembre 2015, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha deliberato di sottoporre al nominando Consiglio di Amministrazione la Procedura; in data 13 maggio 2016 il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha adottato la Procedura previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del Regolamento Parti Correlate. Successivamente, in data 26 luglio 2018, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha modificato la Procedura previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate. In data 13 giugno 2019, in linea con le raccomandazioni Consob in merito alla revisione delle procedure, il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate, ha aggiornato la Procedura. Da ultimo, in data [10 giugno 2021], anche al fine di recepire le modifiche apportate al Regolamento Parti Correlate dalla citata delibera della Consob n. 21624 del 10 dicembre 2020, il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate, ha rivisto e aggiornato la Procedura con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2021.
- 3.2 Ogni successiva modifica alla presente Procedura dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole di un Comitato composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti, o in mancanza, previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti presenti in Consiglio.
- 3.3 Gli Allegati alla presente Procedura possono essere modificati o integrati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, qualora tale modifica o integrazione si renda necessaria a seguito di modifiche normative, dei principi contabili internazionali o di orientamenti delle autorità competenti. Di tali modifiche viene data informativa al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione utile.
- 3.4 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento Parti Correlate in relazione all'adozione e alle modifiche della Procedura, il ruolo e le competenze che il Regolamento Parti Correlate attribuisce ai comitati costituiti, in tutto o in maggioranza da Amministratori Indipendenti, sono attribuite al Comitato Controllo e Rischi dell'Emittente, costituito da Amministratori Indipendenti. Tale comitato è nominato e funzionante conformemente ai principi del Codice di Corporate Governance, nonché - con riferimento alle Operazioni con Parti Correlate - in osservanza dei principi di cui al successivo articolo 4 della presente Procedura.
- 3.5 Il Collegio Sindacale dell'Emittente vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi della normativa - anche regolamentare - vigente in materia di operatività con Parti Correlate, nonché sulla loro osservanza, e ne riferisce all'Assemblea.

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 8	PROCEDURA OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE

- 36 La Procedura e le successive modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito internet dell'Emittente, fermo restando l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione della Società.
- 37 Per tutto quanto non previsto dalla Procedura, si applicano le norme di legge e di regolamento di volta in volta in vigore.

4. Comitato

- 4.1 Il Consiglio di Amministrazione ha individuato nel Comitato Controllo e Rischi il comitato competente ai sensi della Procedura e del Regolamento Parti Correlate. In caso di Operazioni di Maggior Rilevanza il Comitato è composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti.
- 4.2. Tutti i membri del Comitato devono essere non Correlati in relazione alla specifica Operazione oggetto di esame. In caso contrario, trovano applicazione, nell'ordine, i seguenti presidi equivalenti.
- (a) Nel caso in cui risultino Correlati uno o due degli Amministratori Indipendenti del Comitato, i(l) rimanenti(e) provvedono(e) a sostituirli(o) con uno o più Amministratori Indipendenti non Correlati presenti in Consiglio.
- (b) Se all'interno del Consiglio di Amministrazione non vi sono Amministratori Indipendenti non Correlati in numero sufficiente ad integrare il Comitato, le funzioni sono svolte da parte dei rimanenti due Amministratori Indipendenti che rilasciano all'unanimità il parere di cui ai successivi articoli 6 e 7, ovvero dall'unico Amministratore Indipendente non Correlato residuo.
- (c) Nel caso in cui residuino due Amministratori Indipendenti non Correlati e vi sia divergenza di opinione, il parere è rilasciato da un esperto indipendente designato dal Collegio Sindacale.
- (d) Se all'interno del Consiglio non vi sono Amministratori Indipendenti non Correlati, le funzioni sono svolte da un esperto indipendente designato dal Collegio Sindacale.

5. Procedura Generale di identificazione e istruzione delle Operazioni con Parti Correlate

- 5.1 Prima di dare avvio a una determinata operazione, devono essere osservate le seguenti disposizioni.
- (a) La Funzione Responsabile, non appena possibile in ragione delle caratteristiche dell'operazione e delle informazioni disponibili, verifica se la controparte è una Parte Correlata e in tal caso, se l'Operazione non si qualifica come operazione esclusa ai sensi del successivo articolo 10, trasmette tutte le informazioni essenziali relative all'operazione - quali a titolo

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 8	PROCEDURA OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE

esemplificativo il nome della controparte, la descrizione dell'operazione e le relative condizioni – al CFO. L'Amministratore Delegato, con il supporto del CFO e della Funzione Affari Legali, verifica se trattasi di Operazione con Parte Correlata e se trattasi di Operazione di Maggiore o Minore Rilevanza. Di tale accertamento il CFO dà notizia alla Funzione Responsabile.

(b) Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 7.2, 9 e 10, qualora l'Operazione con Parti Correlate sia un'Operazione di Maggiore o Minore Rilevanza, la Funzione Responsabile fornisce al Comitato e all'organo competente a deliberare sull'operazione, con congruo anticipo, informazioni complete e adeguate sull'Operazione con Parti Correlate, supportate da adeguata documentazione.

(c) Le informazioni fornite devono mettere in condizioni sia il Comitato sia l'organo competente a deliberare sull'operazione di effettuare un approfondito e documentato esame, nella fase istruttoria e nella fase deliberativa, delle ragioni dell'operazione, nonché della convenienza e della correttezza sostanziale delle sue condizioni; la documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro ove le condizioni dell'Operazione con Parti Correlate siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*.

5.2 Il Comitato ha diritto di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta che non abbiano, neppure indirettamente, interessi nell'operazione. Il Comitato verifica preventivamente l'indipendenza di tali esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2 dell'Allegato 4 del Regolamento Parti Correlate.

5.3 Gli organi delegati forniscono una completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate, ivi inclusa un'informativa sull'applicazione dei casi di esenzione di cui al successivo articolo 10, con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, alle Operazioni di Minore Rilevanza e alle Operazioni di Importo Esiguo.

5.4 Nelle eventuali operazioni con Parti Correlate influenzate dall'attività di direzione e coordinamento sull'Emittente, il parere del Comitato parti Correlate deve indicare le ragioni e la convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parti Correlate.

5.5 I verbali delle deliberazioni di approvazione riportano adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni

5.6 Spetta al CFO, con il supporto della Funzione Affari Legali, assicurare l'adempimento degli obblighi informativi rispetto al pubblico e alla Consob di cui al Regolamento Parti Correlate

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 8	PROCEDURA OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE

nonché degli obblighi di cui al successivo articolo 14 della Procedura.

6. Operazioni di Minore Rilevanza

- 6.1. Le Operazioni di Minore Rilevanza sono deliberate dall'organo di volta in volta competente, che delibera solo dopo il rilascio di un motivato parere non vincolante da parte del Comitato, avente ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione. Il parere del Comitato deve essere rilasciato in tempo utile per l'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate da parte della funzione o dell'organo competente e deve essere allegato al verbale della riunione del Comitato.
- 6.2. Qualora l'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione.
- 6.3. Qualora il parere del Comitato sia negativo, il Consiglio di Amministrazione può ugualmente approvare l'operazione, fermo restando quanto previsto dal precedente Paragrafo 6.2 nonché gli ulteriori obblighi di legge e, in particolare, quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Regolamento Parti Correlate.

7. Operazioni di Maggiore Rilevanza

- 7.1. Le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società salvo che per le materie riservate dalla legge e/o dallo Statuto alla competenza dell'assemblea.
- 7.2. Il Comitato deve essere tempestivamente coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria dell'Operazione attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato concernente, in particolare, (i) la natura della correlazione, (ii) i principali termini e condizioni dell'Operazione, (iii) la tempistica prevista per la sua realizzazione, (iv) il procedimento valutativo seguito, (v) le motivazioni sottostanti l'Operazione stessa e (vi) i rischi nei quali la Società e le sue controllate potrebbero eventualmente incorrere.
- 7.3. Il Comitato ha diritto di richiedere informazioni e di formulare osservazioni al Consiglio di Amministrazione, agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative e dell'istruttoria.
- 7.4. Ai fini di quanto precede, l'Amministratore Delegato, supportato dal CFO e dalla Funzione Affari Legali, provvede a fornire tempestivamente al Comitato informazioni complete e adeguate in merito a ciascuna Operazione di Maggiore Rilevanza, avendo cura di garantire aggiornamenti ogniqualvolta ve ne sia la necessità e/o l'opportunità.

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 8	PROCEDURA OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE

7.5. Il Consiglio di Amministrazione approva l'operazione previo motivato parere favorevole del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione sull'Operazione stessa.

7.6. Ai fini di quanto precede, terminata la fase dell'istruttoria e ricevuti i dati e le informazioni definitivi in merito all'Operazione, il Comitato esprime un motivato parere sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere è allegato al verbale della riunione del Comitato.

7.7. Qualora il Comitato degli Indipendenti abbia espresso un parere motivato contrario al compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza o condizionato all'accoglimento di determinati rilievi, il Consiglio di Amministrazione, fermo restando che gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione sono tenuti ad astenersi dalla votazione, potrà: (a) approvare l'Operazione, a condizione che la delibera di approvazione recepisca integralmente i rilievi formulati dal Comitato; ovvero (b) non dar corso all'Operazione.

8. Informativa

8.1. Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico sono incluse, in aggiunta alle informazioni da pubblicare ai sensi della predetta disposizione, le informazioni di cui all'articolo 6, comma 1 del Regolamento Parti Correlate.

8.2. Inoltre, in applicazione della normativa vigente, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale l'Emittente deve fornire informazione:

- i) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- ii) sulle ulteriori operazioni con parti correlate concluse nel periodo di riferimento che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- iii) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

8.3. In caso di Operazioni di Minore Rilevanza, approvate in presenza di un parere negativo del Comitato, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio la Società è tenuta a

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 8	PROCEDURA OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE

pubblicare, con le modalità previste dalla normativa - anche regolamentare - vigente, un documento contenente le seguenti informazioni: identità della controparte e natura della correlazione, oggetto dell'operazione, corrispettivo, ragioni per le quali non si è ritenuto di condividere il parere del Comitato. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.

- 8.4. In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, l'Emittente predispone e pubblica un documento informativo in conformità alla normativa regolamentare vigente.
- 8.5. Il CFO, con il supporto della Funzione Affari Legali, predispone il citato documento informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, siano concluse con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima, sia alla Società medesima, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza previste dalla normativa regolamentare vigente alla data dell'ultima operazione considerata. A tal fine rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni previste nelle delibere quadro oggetto di preventiva informativa ai sensi dell'art. 9.5 né quelle escluse ai sensi del successivo art. 10.
- 8.6. Le società controllate devono trasmettere tempestivamente al CFO tutte le informazioni necessarie alla predisposizione del documento informativo affinché possa predisporre e pubblicare il documento informativo con le modalità e nei termini previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Gli organi delegati dell'Emittente provvedono affinché alle società controllate siano fornite adeguate e tempestive istruzioni e, in particolare, trasmettono la presente Procedura affinché ne sia assicurata la puntuale osservanza anche a livello di gruppo.
- 8.7. Il documento informativo, insieme con l'ulteriore documentazione rilevante, è messo a disposizione del pubblico nei tempi e con le modalità indicati dalla normativa di volta in volta vigente.
- 8.8. La Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo o sul proprio sito internet, gli eventuali pareri degli Amministratori Indipendenti e/o, se del caso degli esperti indipendenti nominati dal Comitato ai sensi della presente Procedura nonché i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il Consiglio di Amministrazione. Nel caso di parere degli esperti indipendenti la Società può pubblicare solamente gli elementi essenziali degli eventuali pareri, in conformità con la disciplina, anche regolamentare, vigente.
- 8.9. L'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere fornita mediante

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 8	PROCEDURA OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE

semplice riferimento ai documenti informativi già pubblicati, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

9. Delibere Quadro

- 9.1. Ai fini della presente Procedura, possono essere adottate “delibere-quadro” per una serie di operazioni omogenee con le stesse Parti Correlate o determinate categorie di Parti Correlate.
- 9.2. Alle delibere-quadro si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della specifica delibera-quadro, cumulativamente considerate.
- 9.3. Le delibere-quadro hanno efficacia massima di un anno dalla loro adozione, e riportano, oltre a tutte le informazioni rilevanti a seconda dei casi, il prevedibile ammontare massimo delle operazioni che si ritiene verranno realizzate.
- 9.4. Gli organi delegati forniscono una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull’attuazione delle delibere-quadro.
- 9.5. Ove le delibere-quadro prevedano un ammontare massimo delle operazioni che si ritiene verranno realizzate superiore alle soglie delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società pubblica il documento informativo di cui all’art. 8.1 e, in tal caso, le operazioni non sono computate ai fini del cumulo di cui all’art. 8.1.
- 9.6. Alle singole operazioni compiute in attuazione di una delibera-quadro si applica l’articolo 12, comma 3 del Regolamento Parti Correlate.
- 9.7. Spetta alla Funzione Responsabile accertare se l’operazione si qualifica come Operazione con Parti Correlate in attuazione di una delibera-quadro e dare notizia dell’operazione, fornendo tutte le informazioni essenziali relative all’operazione - quali a titolo esemplificativo il nome della controparte, la descrizione dell’operazione e le relative condizioni e della circostanza che si tratta di un’operazione in attuazione di una delibera-quadro, al CFO. Spetta all’Amministratore Delegato, con il supporto del CFO e della Funzione Affari Legali, assicurare l’adempimento degli obblighi informativi rispetto al pubblico e alla Consob di cui al Regolamento Parti Correlate nonché degli obblighi di cui al successivo articolo 14 della presente Procedura.

10. Esclusioni

- 10.1 Fatte salve le disposizioni inderogabili del Regolamento Parti Correlate, sono escluse dall’applicazione delle norme procedurali e di trasparenza stabilite dallo stesso Regolamento

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 8	PROCEDURA OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE

Parti Correlate e dalle disposizioni della presente Procedura relative alle Operazioni di Maggiore e Minore Rilevanza, le seguenti operazioni, anche quando siano Operazioni con Parti Correlate realizzate per il tramite di Società Controllate:

a) operazioni di importo esiguo, come individuate dal successivo articolo 10.3;

b) deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ., ai membri del Collegio Sindacale, nonché alle deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ.;

c) operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:

- i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'articolo 2442 del Codice civile;
- ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
- iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'articolo 2445 del Codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'articolo 132 del TUF.

10.2 In aggiunta a quanto precede, e fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento Parti Correlate e dall'articolo 8 della presente Procedura, le disposizioni di quest'ultima non si applicano neppure:

d) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea, ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF, e alle relative operazioni esecutive;

e) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nella lett. b) del precedente paragrafo 2.2., in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:

- i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
- ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato, costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
e
- iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base dei criteri che non comportino valutazioni discrezionali;

f) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o a

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 8	PROCEDURA OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE

Condizioni standard, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalla lettera c) dell'articolo 13 del Regolamento.

g) operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché operazioni con società collegate purché nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate della Società.

10.3 Spetta alla Funzione Responsabile accertare se l'operazione si qualifica come Operazione con Parti Correlate di cui al presente articolo 10 e dare notizia dell'operazione, fornendo tutte le informazioni essenziali relative all'operazione - quali a titolo esemplificativo il nome della controparte, la descrizione dell'operazione e le relative condizioni - e delle ragioni dell'esclusione, al CFO. Spetta all'Amministratore Delegato, con il supporto del CFO e della Funzione Affari Legali, assicurare l'adempimento degli obblighi informativi rispetto al pubblico e alla Consob di cui al Regolamento Parti Correlate nonché degli obblighi di cui al successivo articolo 14 della Procedura.

10.4 Sono da intendersi operazioni di importo esiguo le Operazioni con Parti Correlate che, singolarmente considerate, abbiano un valore economico (sia per singola operazione sia per Operazioni con Parti Correlate concluse con una medesima Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario nell'arco del medesimo esercizio) non superiore (i) a Euro 30.000,00 per il caso in cui la controparte sia una persona fisica o (ii) Euro 100.000,00 per il caso in cui la controparte sia un soggetto diverso da una persona fisica.

10.5 Sulla base delle informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 5 della Procedura e del precedente paragrafo 10.2, lett. c), il Comitato verifica, con cadenza annuale, la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza definite Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni equivalenti a quelle di mercato o a Condizioni standard.

11. Operazioni da concludere in caso di urgenza

11.1. Quando un'Operazione di Maggiore Rilevanza o di Minore Rilevanza con Parti Correlate non è di competenza dell'Assemblea o non deve da questa essere autorizzata, subordinatamente e nei limiti di apposite previsioni normative, regolamentari e/o statutarie, fermo restando la riserva di competenza in capo al Consiglio di Amministrazione nei casi di Operazioni di Maggiore Rilevanza e fermi gli obblighi di cui all'articolo 8 della presente Procedura, in caso di urgenza può essere conclusa in deroga agli articoli 6 e 7 della presente Procedura, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) il Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché il Comitato e il Presidente del Collegio

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 8	PROCEDURA OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE

Sindacale dell'Emittente, devono essere informati delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'operazione;

b) l'operazione - ferma restando la sua efficacia - deve successivamente essere oggetto di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;

c) il Consiglio di Amministrazione è tenuto a predisporre per l'Assemblea di cui alla lett. b) una relazione inerente alle ragioni di urgenza, e il Collegio Sindacale deve riferire - se del caso anche tramite un'apposita relazione - le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza; tali relazioni e valutazioni vanno messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa regolamentare di volta in volta in vigore;

d) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, la Società deve mettere a disposizione del pubblico le informazioni sugli esiti del voto con le modalità previste dalla normativa regolamentare vigente.

12. Operazioni di Competenza dell'Assemblea

12.1. Quando per legge o per Statuto un'Operazione con Parti Correlate, sia di Minore Rilevanza sia di Maggiore Rilevanza, è di competenza dell'Assemblea o deve da questa essere autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea si applicano, in quanto compatibili, rispettivamente le procedure previste dagli articoli 6 e 7 e, pertanto, il Comitato esprime il proprio parere, sulla proposta che il Consiglio intende sottoporre all'Assemblea.

12.2. Subordinatamente e nei limiti di apposite previsioni statutarie, qualora la proposta di deliberazione inerente un'Operazione di Maggiore Rilevanza da sottoporre all'Assemblea sia approvata in presenza di un avviso contrario del Comitato, il Consiglio può ugualmente sottoporre la proposta di deliberazione all'Assemblea, ma deve subordinarne l'efficacia e/o l'eseguibilità alla approvazione, oltre che della maggioranza assembleare richiesta dalla legge e dallo statuto, della maggioranza dei Soci non Correlati votanti in Assemblea. Tale ultima condizione sarà applicabile solamente nel caso in cui i Soci non Correlati con diritto di voto presenti in Assemblea siano almeno pari al 10% del capitale sociale.

12.3. Subordinatamente e nei limiti di apposite previsioni statutarie, in caso di urgenza collegata a situazione di crisi aziendale, le operazioni con Parti Correlate possono essere concluse in deroga a quanto previsto dai precedenti articoli 12.1 e 12.2, purché nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11, comma 5, del Regolamento Parti Correlate o della normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile.

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 8	PROCEDURA OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE

13. Operazioni con Parti Correlate realizzate per il tramite di Società Controllate

- 13.1. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, sono Operazioni con Parti Correlate realizzate per il tramite di Società Controllate, le Operazioni con Parti Correlate compiute da una Società Controllata che siano oggetto di esame e/o approvazione di organi o di esponenti aziendali dell'Emittente ai sensi dello statuto dell'Emittente o in virtù di delibere del Consiglio di Amministrazione della Società o di deleghe conferite dalla Società in base alla normativa interna ("**Operazioni con Parti Correlate realizzate per il tramite di Società Controllate**").
- 13.2. La nozione di controllo che rileva per l'individuazione delle Operazioni con Parti Correlate realizzate per il tramite di Società Controllate è quella stabilita dall' articolo 2359 del Codice civile.
- 13.3. Le Operazioni con Parti Correlate realizzate per il tramite di Società Controllate sono soggette alle modalità istruttorie e d'approvazione di cui ai successivi paragrafi del presente articolo 13.
- 13.4. Prima di porre in essere un'operazione realizzata per il tramite di Società Controllata, la Funzione Responsabile della Società Controllata, non appena possibile in ragione delle caratteristiche dell'operazione e delle informazioni disponibili, verifica se la controparte è una Parte Correlata. In tal caso, la Funzione Responsabile della Società Controllata comunica senza indugio, per iscritto, all'Amministratore Delegato dell'Emittente tutte le informazioni relative all'operazione quali, a titolo esemplificativo, il nome della controparte, la descrizione dell'operazione e le condizioni della stessa; l'Amministratore Delegato dell'Emittente accerta se l'Operazione con Parti Correlate rientra in uno dei casi di esclusione previsti dal Regolamento Parti Correlate o dal precedente articolo 10 o sia in attuazione di una delibera quadro.
- Ove non si tratti di un'Operazione esclusa ai sensi del precedente articolo 10 o in attuazione di una delibera quadro, l'Amministratore Delegato dell'Emittente, con il supporto del CFO dell'Emittente trasmette al Comitato tutte le informazioni ricevute.
- 13.5. Il Comitato rilascia il proprio parere non vincolante sull'operazione e lo trasmette al CFO dell'Emittente in tempo utile al fine di consentire all'organo competente dell'Emittente di approvare e/o esaminare l'operazione. Il CFO trasmette tempestivamente tale parere all'organo dell'Emittente competente ad approvare e/o esaminare l'operazione.
- 13.6. Il CFO dà tempestivamente notizia della delibera o dell'esame dell'operazione da parte del competente organo della Società alla Funzione Responsabile della società controllata.

La Funzione Responsabile della Società controllata predispone apposita informativa sulle modalità di esecuzione dell'Operazione con Parti Correlate realizzata per il tramite di Società

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 8	PROCEDURA OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE

Controllata e la trasmette al CFO per il primo Consiglio di Amministrazione utile dell'Emittente.

- 13.7. Le Operazioni con Parti Correlate realizzate per il tramite di Società Controllate sono incluse tra quelle oggetto degli obblighi informativi di cui all'art. 5 del Regolamento Parti Correlate e all'art. 8.1 della presente Procedura.
- 13.8. Si applicano in quanto compatibili, anche alle Operazioni con Parti Correlate compiute tramite Società Controllate, le disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 della presente Procedura.
- 13.9. Fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 8 della presente Procedura, nei casi di urgenza le Operazioni con Parti Correlate compiute tramite Società Controllate possono essere concluse anche in deroga al presente articolo purché: (i) il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o gli organi delegati dell'Emittente, nonché il Presidente del Comitato e il Presidente del Collegio Sindacale dell'Emittente, siano tempestivamente informati delle ragioni di urgenza e comunque prima del compimento dell'operazione; (ii) le ragioni di urgenza siano illustrate al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente alla prima riunione utile successiva al compimento dell'operazione.

14. Registro delle Operazioni con Parti Correlate

- 14.1. Il CFO, con il supporto della Funzione Affari Legali, alimenta un apposito registro, mantenuto su supporto elettronico, in cui vengono archiviate tutte le Operazioni con Parti Correlate, ivi incluse le Operazioni escluse ai sensi del precedente articolo 10 e quelle in attuazione di una delibera-quadro, poste in essere dalla Società o da società controllate.
- 14.2. Al fine di garantire il coordinamento con le procedure di cui all'articolo 154-bis del TUF, al registro di cui al precedente paragrafo ha accesso, *inter alia*, il dirigente preposto al controllo dei documenti contabili.
- 14.3. Hanno altresì accesso a tale registro gli altri organi e funzioni di controllo della Società e delle sue società controllate ed il Comitato.

15. Coordinamento della procedura con le procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari garantisce il necessario coordinamento della Procedura con le procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

 COIMARES	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 8	PROCEDURA OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE

ALLEGATO A

Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali

Ai fini dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del Regolamento Parti Correlate e dell'art. [2] della Procedura valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali tempo per tempo applicabili, di seguito richiamate:

Parti correlate

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

- (a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:
- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
 - (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
 - (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.
- (b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
- (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
 - (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
 - (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
 - (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
 - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
 - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
 - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 8	PROCEDURA OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE

Operazioni con parti correlate

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9].

* * * * *

Definizioni funzionali a quelle di “Parti Correlate” e di “Operazioni con Parti Correlate” secondo i principi contabili internazionali.

I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “**influenza notevole**” sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

(a) Dirigenti con responsabilità strategiche

I Dirigenti con Responsabilità Strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

Stretti familiari

Si considerano Stretti Familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società , tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona, del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

Principi interpretativi delle definizioni

Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 8	PROCEDURA OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE

ALLEGATO B

Allegato 3 al Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato

INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE

1. Le procedure interne individuano criteri di tipo quantitativo per l'identificazione delle "operazioni di maggiore rilevanza" in modo tale da includere almeno le categorie di operazioni di seguito indicate.

1.1. Le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a) **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Per le banche è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile. Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) **Indice di rilevanza dell'attivo:** è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti su

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 8	PROCEDURA OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE

indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

L'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.
- c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

1.2. Le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al paragrafo 1.1. risulti superiore alla soglia del 2,5%.

1.3. Le società valutano se individuare soglie di rilevanza inferiori a quelle indicate nei paragrafi 1.1 e 1.2 per operazioni che possano incidere sull'autonomia gestionale dell'emittente (ad esempio, cessione di attività immateriali quali marchi o brevetti).

1.4. In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, le società determinano in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici, previsti dal paragrafo 1.1, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie previste dai paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

2. Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo gli indici previsti nel paragrafo 1 e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta della società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei

	SEZIONE A	MANUALE PROCEDURE ORGANIZZATIVE
	CAPITOLO 8	PROCEDURA OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE

suddetti indici. A tal fine, la società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.